

## APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Il presente Foglio Informativo è rivolto a:

- Clienti diversi dai Consumatori

- Clienti Consumatori qualora richiedano un affidamento di importo superiore a Euro 75.000

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale in Desio (MB) via Rovagnati n.1, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094, Codice Fiscale n. 01181770155, P.IVA n. 10537880964, Capitale Sociale € 70.692.590,28, i.v., Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n. 3440/5 [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it) [areacomunicazione@bancodesio.it](mailto:areacomunicazione@bancodesio.it) tel.0362/6131 fax. 0362/488212

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI

L'Apertura di Credito in Conto corrente è un'operazione con la quale il Banco mette a disposizione del Cliente, a tempo indeterminato (sino a revoca) o a tempo determinato (a scadenza), una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità dei mezzi propri.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari, in una o più volte, la somma messa a disposizione. Può con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

La concessione di una apertura di credito in conto corrente è subordinata all' istruttoria del Banco sulle informazioni patrimoniali fornite dal Cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Bilanci, Centrale Rischi, Centrale allarme ecc.). La concessione è comunque subordinata alla richiesta da parte del Cliente.

L'Apertura di Credito può essere assistita da Garanzia a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 concedibile a Micro, Piccole e Medie Imprese. La durata massima prevista è 18 mesi meno un giorno e l'importo massimo è di 4 Milioni di Euro. La Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI può essere concessa sino ad un massimo dell'80% del finanziamento.

L'istruttoria in termini di verifica dei requisiti di ammissibilità ai benefici della Legge 662/96 e la raccolta della documentazione necessaria alla richiesta sono eseguite per conto della Banca dalla società NSA SRL. In ogni caso la Banca si riserva di valutare il merito creditizio del soggetto richiedente il finanziamento.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- nel caso in cui la banca faccia valere la facoltà di recedere dal contratto, il Cliente è tenuto a sospendere immediatamente l'utilizzo e a restituire quanto dovuto nei termini stabiliti.

**CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO****QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO  
PER APERTURA DI CREDITO**

Esempio: contratto con durata indeterminata e commissione onnicomprensiva di messa a disposizione di fondi

Accordato	€ 1.500,00
Tasso debitore nominale annuo	14,125%
Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione di fondi - CMDF (su base annua)	2,00%
Spese collegate con l'erogazione del credito	€ 0,00
Costo delle spese di scritturazione di nr.1 operazione di prelevamento	€ 2,82
Costo delle spese di scritturazione di nr.1 operazione di rimborso	€ 2,82
	<i>interessi</i> € 52,97
	<i>oneri</i> € 13,14
	<b>TAEG 18,829%</b>

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. In particolare, si è ipotizzato un affidamento di durata pari a tre mesi, utilizzato per intero per tutto il periodo.

Il limite massimo di tasso e condizioni non potrà comunque superare quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.

**FIDI E SCONFINAMENTI****VOCI DI COSTO**

<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido di portafoglio (se concesso) fino a Euro 200.000,00(*)	10,250%
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido di portafoglio (se concesso) oltre Euro 200.000,00(*)	9,237%
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido ordinario (se concesso) (*)	14,125%
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido straordinario (se concesso) (*)	14,125%
	Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione di fondi - CMDF - (aliquota trimestrale)	0,500%

<b>Sconfinamenti extra-fido / in assenza di fido</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre il limite di fido (se concesso) (*)	14,125%
	<b>Cliente Consumatore</b>	
	Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), applicata al verificarsi di operazioni che determinano uno sconfinamento, o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, rispetto al saldo disponibile di fine giornata.	Euro 25,00
	Franchigia sull'ammontare dello sconfinamento/incremento dello sconfinamento esistente	Euro 50,00
	Importo massimo della CIV applicato al trimestre	Euro 150,00
	<b>Cliente non Consumatore</b>	
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), differenziata per scaglioni di sconfinamento: - fino a € 5.000,00 - oltre € 5.000,00	- Euro 32,00 <i>(per sconfinamenti fino a €5.000)</i> - Euro 55,00 <i>(per sconfinamenti oltre a €5.000)</i>	
applicata al verificarsi di operazioni che determinano uno sconfinamento, o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, rispetto al saldo disponibile di fine giornata.		
Franchigia sull'ammontare dello sconfinamento/incremento dello sconfinamento esistente	Euro 50,00	

<b>interessi di mora</b>	tasso debitore annuo nominale applicato nel caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori	14,125%
--------------------------	--	---------

<b>computo degli interessi</b>	periodicità di computo degli interessi avere e interessi dare: annuale con riferimento all'anno civile (365/366 gg)
--------------------------------	---

(\*) Il Banco e il Cliente possono concordare un tasso di interesse variabile associato a parametri di mercato (Euribor a 1, 3 o 6 mesi, media mese precedente, ovvero Tasso BCE). La somma algebrica del parametro di indicizzazione e dello spread sarà applicata comunque nel limite del tasso debitore di interesse nominale annuo "fisso" pro-tempore vigente. I valori dei citati parametri sono pubblicati sulla principale stampa quotidiana.

## SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE

Spese annue conteggio interessi e competenze	€ 110,48
Spese di scritturazione per ogni operazione	€ 2,82
Frequenza invio estratto conto	trimestrale
Spese per produzione e invio estratto conto	
- produzione cartaceo	€ 0,47
- produzione on-line	€ 0,00
- invio cartaceo	€ 0,78
- invio on line	€ 0,00
Spese produzione / invio documento di sintesi	
- produzione cartacea	€ 0,47
- produzione on-line	€ 0,00
- invio cartaceo	€ 0,78
- invio su canali telematici (internet banking)	€ 0,00
Produzione e invio documenti vari (contabili, avvisi, ecc...)	
- inoltro cartaceo tramite posta ordinaria	€ 0,70
- inoltro su canali telematici (internet banking)	€ 0,00
Le imposte di bollo relative agli estratti conti, alle comunicazioni e sui contratti sono dovute nella misura e con le modalità previste dalla legge.	

## VALUTE E DISPONIBILITA' VERSAMENTI

<b>valute somme versate</b>	contanti	data versamento
	assegni circolari stessa banca	data versamento
	assegni bancari stessa filiale	data versamento
	assegni bancari altra filiale	data versamento
	assegni circolari altri istituti / vaglia postali / vaglia Banca d'Italia	1 gg lavorativi
	assegni bancari altri istituti / assegni postali esigibili su piazza	3 gg lavorativi
	assegni bancari altri istituti / assegni postali esigibili fuori piazza	3 gg lavorativi
<b>disponibilità somme versate</b>	contanti	data versamento
	assegni circolari stessa banca	data versamento
	assegni bancari stessa filiale	data versamento
	assegni bancari altra filiale	3 gg lavorativi
	assegni circolari altri istituti / vaglia postali / vaglia Banca d'Italia	4 gg lavorativi
	assegni bancari altri istituti / assegni postali esigibili su piazza	4 gg lavorativi
	assegni bancari altri istituti / assegni postali esigibili fuori piazza	4 gg lavorativi

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, può essere consultato in filiale e sul sito internet del Banco [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it).

### **Recesso**

Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché a tempo determinato, anche con comunicazione verbale, mediante pagamento di quanto dovuto al Banco per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 206/2005, il Banco ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza necessità di preavviso, qualora ricorra un giustificato motivo relativo sia al Cliente e che ad eventuali suoi garanti. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, il Banco potrà esercitare la facoltà di recesso solo in presenza di giusta causa ai sensi dell'art. 1845 Cod. Civ.. In ogni caso la comunicazione di recesso potrà essere semplicemente verbale e per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un termine non inferiore a 3 giorni.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 206/2005, il Banco ha altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito a tempo indeterminato o di ridurre o sospendere la stessa, anche in assenza di giustificato motivo, concedendo un preavviso al Cliente non inferiore a giorni 15, che decorreranno dalla data di spedizione della relativa comunicazione scritta o dalla avvenuta comunicazione verbale.

Qualora il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 206/2005, il Banco ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla, con effetto immediato; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a 3 giorni.

### **Reclami**

Per eventuali contestazioni il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami del Banco, Via Rovagnati, 1 20832 Desio (MB), fax.+39.0362.488201, e-mail: reclami@bancodesio.it, PEC: reclami@pec.bancodesio.it., che provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di loro ricezione, ovvero entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine sopra previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate nell'apposita guida, che il Banco mette a disposizione della clientela presso le proprie Filiali e sul proprio sito internet. Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da detto organismo disponibili in Filiale o consultabili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest'ultimo intendesse avviare, con riferimento al presente contratto, una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta in via esclusiva al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il Garante- di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità sopra descritte.

La Guida Pratica all'ABF e Conciliatore Bancario Finanziario, la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Interna, sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca

## LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI RICORRENTI

<b>Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)</b>	<p><b><u>Cliente Consumatore</u></b></p> <p>La CIV viene applicata al verificarsi di operazioni che determinano uno sconfinamento, o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, rispetto al saldo disponibile di fine giornata.</p> <p>La CIV, computata una sola volta nella giornata pur in presenza di più addebiti, è calcolata e addebitata trimestralmente in sede di liquidazione delle competenze o all'estinzione del rapporto e rappresenta il rimborso delle spese sostenute dal Banco per la valutazione dello sconfinamento, compresa l'analisi creditizia e le conseguenti attività di monitoraggio per il rientro dallo sconfinamento.</p> <p>Per sconfinamento si intendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento ("utilizzo extrafido");</li> <li>2) le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").</li> </ol> <p>La CIV non è dovuta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) al verificarsi di uno sconfinamento di importo inferiore o pari a Euro 500,00 – anche se derivante da più addebiti – nel caso in cui lo stesso si protragga per un periodo non superiore a sette giorni consecutivi. Tale esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare;</li> <li>2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore del Banco;</li> <li>3) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché il Banco non vi ha acconsentito.</li> </ol>
<b>Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)</b>	<p><b><u>Cliente non consumatore</u></b></p> <p>La CIV viene applicata al verificarsi di operazioni che determinano uno sconfinamento, o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, rispetto al saldo disponibile di fine giornata.</p> <p>La CIV, computata una sola volta nella giornata pur in presenza di più addebiti, è calcolata e addebitata trimestralmente in sede di liquidazione delle competenze o all'estinzione del rapporto e rappresenta il rimborso delle spese sostenute dal Banco per la valutazione dello sconfinamento, compresa l'analisi creditizia e le conseguenti attività di monitoraggio per il rientro dallo sconfinamento.</p> <p>Per sconfinamento si intendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento („utilizzo extrafido“);</li> <li>2) le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente („sconfinamento in assenza di fido“).</li> </ol> <p>La CIV non è dovuta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore del Banco;</li> <li>2) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché il Banco non vi ha acconsentito.</li> </ol>

<b>Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione di fondi - CMDF (aliquota trimestrale)</b>	<p>Rappresenta il corrispettivo a favore della banca per il servizio di disponibilità immediata dei fondi relativi a ciascuno degli Affidamenti concessi al Cliente. La CMDF viene applicata, indipendentemente dall'utilizzo degli Affidamenti, in misura percentuale su ciascun accordato e proporzionalmente a tutto il periodo di durata dei medesimi Affidamenti; in caso di risoluzione anticipata di uno o più Affidamenti, la CMDF viene, pertanto, calcolata solo per il periodo di validità degli stessi.</p> <p>La CMDF viene calcolata sulla base di ciascun "trimestre di riferimento", con ciò intendendosi trimestre solare.</p> <p>La CMDF viene addebitata (I) in misura complessiva rispetto a tutti gli Affidamenti concessi; (II) in via posticipata con valuta ultimo giorno del trimestre di riferimento e contabilizzata nel trimestre successivo.</p> <p>La CMDF non viene applicata alle seguenti tipologie di Affidamento: Crediti Documentari Import, Crediti di firma (Italia ed estero). L'importo della CMDF dovuto per il trimestre verrà calcolato moltiplicando l'importo dell'affidamento (ad esempio € 1.000,00) per il Periodo di Applicazione della CMDF nel trimestre (ad esempio 70 giorni) e l'Aliquota di spesa trimestrale della CMDF (ad esempio 0,500%); l'importo così ottenuto deve essere diviso per i giorni di Durata del trimestre di competenza (ad esempio 90 per il trimestre gennaio – marzo di un anno non bisestile): <math>€ 1.000,00 \times 70 \times 0,500\% / 90 = € 3,89</math></p> <p>Importo della CMDF</p>
<b>Disponibilità versamenti</b>	<p>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.</p>
<b>Euribor</b>	<p>In carenza di pubblicazione dei valori dell'"Euribor 365", in conformità ai criteri già adottati da EMMI (European Money Markets Institute, organismo che presiede al calcolo dell'indice "Euribor") e secondo quanto a suo tempo indicato anche dal DM 23/12/1998, per ottenere il valore di tale parametro, si procederà alla rilevazione dell'indice Euribor su base act/360 ("Euribor360") di pari scadenza, pubblicizzato da autorevoli fonti di informazione finanziaria, e quindi a dividere il valore così ottenuto per 360 e a moltiplicare il risultato per 365, arrotondando tale importo alla terza cifra decimale.</p>
<b>Saldo contabile</b>	<p>Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione.</p>
<b>Saldo liquido</b>	<p>Ovvero saldo per valuta, risultante dalla somma dei movimenti dare/avere sul conto corrente elencati in ordine di data valuta; per data valuta si intende la data di decorrenza della maturazione degli interessi debitori/creditori.</p>
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	<p>Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze, addebitate alla liquidazione di fine anno e/o all'estinzione del rapporto</p>
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	<p>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</p>
<b>Tasso T.U.R. (Tasso Unico di Riferimento) o Tasso BCE</b>	<p>E' il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca Centrale Europea rilevato alla data di pubblicazione della delibera di variazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altra autorevole fonte d'informazione. Il tasso così rilevato troverà applicazione, senza alcun arrotondamento, con la decorrenza indicata nel comunicato della Banca Centrale Europea e sarà applicato fino alla successiva variazione.</p>